

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3809

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FILOGRANA, NAPOLI Roberto,  
CIMMINO, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO,  
FIRRARELLO, GUBERT, JACCHIA, LAURIA Baldassare,  
LOIERO, MINARDO, MISSERVILLE, NAVA e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1999

---

Indennità di carica per i sindaci e gli assessori comunali

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a sollecitare, nell'ambito delle amministrazioni locali, l'accettazione e lo svolgimento di funzioni pubbliche, elettivamente conferite, con quel senso di coscienza e responsabilità richiesto dai cittadini.

Attualmente, la normativa vigente tende a creare sperequazioni di trattamento all'interno di una stessa categoria, assumendo quale criterio discriminatorio la dimensione demografica del comune di riferimento. Pertanto, viene generato un evidente paradosso: da un lato viene degradato il ruolo del sindaco di un piccolo comune; dall'altro le competenze e le responsabilità, che gli vengono assegnate dalla legge, prescindono dal comune nel quale è stato eletto. In altre parole un sindaco di un piccolo comune, pur avendo le stesse funzioni e responsabilità di un sindaco di un grande comune, percepisce un'indennità di gran lunga inferiore. Il parametro che viene, in proposito, assunto non è in grado di giustificare un'articolazione dell'indennità di funzione, perchè, peraltro, non è sufficiente a rispecchiare le reali esigenze amministrative che ogni comune riserva. Non va escluso che un piccolo comune possa presentare maggiori difficoltà di governabilità, legate ad innumerevoli cause di diversa natura, economica, organizzativa, culturale, sociale e via dicendo, rispetto a quelle di un altro più popoloso. Nondimeno è certamente impossibile cogliere una sostanziale differenza fra un comune e un altro, laddove la differenza numerica dei rispettivi abitanti sia davvero esigua. Eppure fissando, ad esempio, il requisito dei 20.000 abitanti, una differenza simile (come quella fra un comune con 19.987 abitanti e un comune con 20.154

abitanti) può costituire un motivo di sperequazione di trattamento dei relativi sindaci.

Per questi motivi tale proposta legislativa propone un'equiparazione di trattamento per categoria, abbattendo qualunque diversificazione, in materia di indennità degli amministratori locali, connessa al numero degli abitanti del comune di appartenenza. Resta, comunque, palese la necessità di discernere fra comuni e città metropolitane, in armonia con il dettato innovativo della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di definire, di conseguenza, delle speciali indennità di funzione per i sindaci di queste ultime, in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

Un altro aspetto merita considerazione. Ad oggi, un lavoratore dipendente, eletto in un ente locale, può beneficiare del medesimo compenso normalmente dovutogli, nonostante il minor numero di ore di lavoro effettivamente prestato, e il suo datore di lavoro chiedere all'amministrazione locale un indennizzo per quelle ore di lavoro non prestate dallo stesso per lo svolgimento della sua funzione elettiva.

Nessun rimborso, nessuna garanzia sono invece previsti per un amministratore locale che eserciti un'attività autonoma.

È noto che l'espressione di fiducia, manifestata tramite voto, legittima ogni cittadino, nei modi e nei termini di legge, ad assentarsi dal proprio lavoro per adempiere agli impegni elettori. Ma ciò di fatto comporta una differenza iniziale di condizione fra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato, entrambi investiti di una pubblica funzione, tale da tradurre lo svolgimento della funzione stessa in grosse perdite per il primo e in soli vantaggi per il secondo.

Il disegno di legge in oggetto tiene conto anche di quest'ultima situazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Indennità)*

1. L'amministrazione locale determina una indennità di funzione, nei modi fissati dalla presente legge, per i sindaci, i sindaci metropolitani, gli assessori comunali e gli assessori metropolitani.

2. Agli assessori dei comuni è dovuta un'indennità fissata in percentuale, uguale su tutto il territorio nazionale, sull'indennità prevista per il sindaco del comune di appartenenza.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono dovute in misura inferiore, da stabilirsi con decreto del Ministro competente ai sensi del comma 7, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e che continuano a percepire per intero il corrispettivo dell'attività svolta, e per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono dovute in misura maggiore, da stabilirsi con decreto del Ministro competente ai sensi del comma 7, per i lavoratori autonomi.

5. Ai fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi di lavoro, qualunque sia la loro natura.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona.

7. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

fissa, a carico del bilancio dello Stato, la misura minima delle indennità di funzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* equiparazione del trattamento economico per categoria;

*b)* definizione di speciali indennità di funzione per i sindaci e gli assessori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.